

## RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 13 settembre 1948  
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948  
registro Presidenza n. 20, foglio n. 141.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

### MEDAGLIA D'ARGENTO

**ROSA** Ettore di Lorenzo e di Uderda Antonietta, nato a Cuneo nel 1904, capitano degli alpini, partigiano combattente. — Valoroso partigiano assunto per doti eccezionali a posti di elevata responsabilità, volle sempre riservare a sé il privilegio di partecipare alle più audaci azioni di guerra. Al comando della 1<sup>a</sup> Divisione alpina partigiana iniziava la battaglia per la liberazione di Cuneo e dopo aver guadato la Stura in piena tumultuosa e travolgente sotto violentissimo fuoco nemico, si attestava all'altra sponda e, sempre alla testa della sua formazione, raggiungeva l'abitato. Per tre giorni consecutivi sosteneva di casa in casa le più strenue lotte fino alla completa liberazione della città, acclamato dal popolo riconoscente « liberatore di Cuneo ». Raggiunto l'obiettivo della sua epica impresa, respingeva la tregua offerta dal nemico, suggellando il rifiuto con le nobili parole: « Io non faccio la guerra di Cuneo, faccio la guerra sul piano nazionale ». Magnifica figura di combattente della libertà e di comandante partigiano, esempio mirabile di virtù combattive, di coscienza nazionale e di spirito di sacrificio. — Cuneo, 25-29 aprile 1945.

**GIULIANI** Vittorio Mario fu Giovanni e di Candini Rosa, nato a Cuneo nel 1922, allievo dell'Accademia militare di Modena, partigiano combattente. — Comandante di una sezione partigiana di guastatori incaricata di far saltare il ponte di Brossasca e quello di Valle Curta, dopo aver audacemente compiuta la distruzione del primo, si accingeva, incurante della strenua difesa nemica, a far brillare le mine già apprestate per la distruzione dell'altro. Intensificatasi la reazione dell'avversario che cercava di accerchiare l'esigua, arida pattuglia partigiana, fatto allontanare i suoi uomini, non esitava a dar fuoco alla miccia, che, ridotta nella lunghezza per l'incalzare del nemico, faceva brillare quasi istantaneamente la mina travolgendo nella distruzione. Risparmiato miracolosamente alla morte, benchè contuso e ferito, partecipava subito dopo ad uno scontro di pattuglie, proteggendo da solo col fuoco della sua arma il ripiegamento dei compagni. Nella impari lotta restava ferito gravemente ad un braccio. Bella figura di combattente della libertà, esempio di altruismo, ardimento e sprezzo del pericolo. — Valle Varaita, 21 agosto 1944.

(977)

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 marzo 1949, n. 105.

**Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Tensioni normali).*

I valori normali delle tensioni delle reti di distribuzione comprese fra 100 e 1000 volt sono fissati in 125 e 220 volt nei circuiti monofasi e in 125-220 e 220-380 volt (rispettivamente tensioni di fase e tensioni concatenate) nei circuiti trifasi.

Art. 2.

*(Costruzione di nuove reti di distribuzione).*

A partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le reti di nuova costruzione monofasi e trifasi di distribuzione di energia elettrica a tensione compresa fra 100 e 1000 volt dovranno essere predisposte e funzionare alle tensioni normali fissate dall'art. 1.

Art. 3.

*(Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione).*

Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;

b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purchè eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;

c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purchè non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale.

E' consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

Art. 4.

*(Trasformazione delle reti a tensioni non normali nè consentite).*

Tutte le tensioni diverse da quelle normali fissate dall'art. 1 o da quelle consentite dall'art. 3 dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalità che verranno stabiliti, con successive disposizioni, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e commercio, e comunque non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensioni consentite).*

Trascorsi dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di disporre la graduale trasformazione delle tensioni consentite dall'art. 3 in quelle normali, determinandone le modalità generali ed i termini.

La trasformazione potrà essere disposta anche prima dello scadere dei dieci anni in casi particolari, in cui essa venga richiesta dai proprietari degli impianti di produzione e di distribuzione o dagli utenti.

Art. 6.

*(Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti di distribuzione).*

Salvo la deroga di cui al comma seguente, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge, potranno installarsi soltanto

macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'art. 1. L'interessato adotterà opportune disposizioni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto.

Per i primi dieci anni di vigore della legge, nelle reti esercite alle tensioni consentite dall'art. 3, è ammesso installare macchine, apparecchi e apparecchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni.

Art. 7.

(*Oneri delle trasformazioni*).

Le trasformazioni degli impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione necessarie per il loro passaggio alle tensioni normalizzate di cui all'art. 1, avranno luogo a cura e spese rispettivamente dei produttori, dei distributori e degli utenti.

Art. 8.

(*Sanzioni*).

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI —  
GRASSI — LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 9 marzo 1949, n. 106.

**Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi nelle spese di sorveglianza governativa dovuti per l'esercizio delle ferrovie e delle tramvie in applicazione degli articoli 199 e 272 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata e per le tramvie a trazione meccanica, sono stabiliti nella seguente misura:

ferrovie pubbliche, L. 2000 a chilometro;  
tramvie extraurbane, L. 1000 a chilometro;  
tramvie urbane, L. 500 a chilometro.

Per le tramvie urbane di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1406, si applica la misura stabilita per le tramvie extraurbane.

Art. 2.

Per i sottoindicati servizi pubblici di trasporto, concessi o autorizzati a favore dell'industria privata, i contributi nelle spese di sorveglianza governativa sull'esercizio sono stabiliti nella seguente misura:

filovie extraurbane, L. 1000 a chilometro;  
filovie urbane, L. 500 a chilometro;  
servizi di navigazione interna, L. 1500 a chilometro;  
funicolari terrestri, L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;  
funicolari aeree (funivie), L. 20.000 a chilometro, col minimo di L. 15.000;  
slittovie, sciovie, seggiovie e simili, L. 5000 per ciascun impianto.

ascensori in servizio pubblico, L. 4000 per ciascun impianto.

Art. 3.

Durante la costruzione degli impianti fissi i contributi di cui agli articoli precedenti sono raddoppiati; e sono triplicati se per i relativi lavori sia accordata la sovvenzione o altro concorso dello Stato. Analoghe maggiorazioni sono stabilite per la sorveglianza durante la ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra.

Art. 4.

Per le ferrovie private di seconda categoria e per i binari di raccordo di stabilimenti industriali è dovuto un contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura annua di L. 2000 a chilometro, con un minimo di L. 1500.

Sono esclusi dall'applicazione del contributo i binari di raccordo fra le stazioni della rete delle ferrovie dello Stato e gli stabilimenti industriali, quando al loro esercizio provveda direttamente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e sempre quando non interessino strade pubbliche e private.

Art. 5.

Il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto dai concessionari di pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee), a norma dell'art. 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è elevato a L. 0,20 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione, salvo la riduzione alla metà per i servizi urbani, nei limiti indicati dal comma secondo dello stesso art. 26.

Art. 6.

Per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli, concessi in applicazione della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è dovuto il contributo nelle spese di sorveglianza governativa nella misura di L. 0,15 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione.

Art. 7.

I contributi di cui agli articoli precedenti hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e sono dovuti anche per i servizi esercitati di fatto in pendenza della regolarizzazione della concessione.